

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 27 /07/2023 alle ore 21,00 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Circolo Nuova Ecologia – Genova ODV in videoconferenza per discutere e deliberare sulle modifiche allo Statuto richieste dagli Uffici Regionali competenti per il R.U.N.T.S., che vengono allegate al presente verbale.

L'assemblea è risultata validamente costituita avendo raggiunto il quorum dei 2/3 previsti, calcolati sui rinnovi delle Tessere alla data odierna, così come di seguito specificato:

- 1) Agostini Andrea – Presidente
- 2) Fabbri Marco – Vice Presidente
- 3) Revelli Maria Grazia
- 4) Vergati Annabianca
- 5) Taglioretti Elisabetta
- 6) Pesce Ganna
- 7) Repetto Manuela
- 8) Casazza Francesco
- 9) Petrucci Claudia
- 10) Capponi Rosario
- 11) Gaggero Maria Grazia
- 12) Agostini Ambra
- 13) Gottardi Amelia
- 14) Gottardi Petra
- 15) Lo Nano Daniela
- 16) Salvagno Francesco
- 17) Leale Sabina
- 18) Lanzaroto Stefano
- 19) Rebora Daniele
- 20) Trotta Edoardo

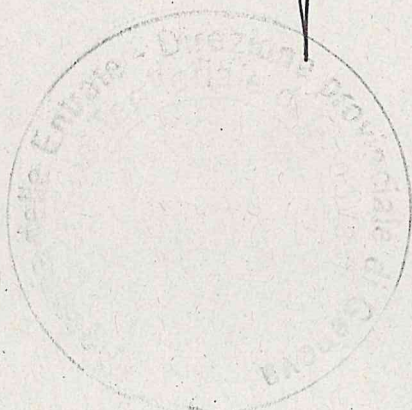
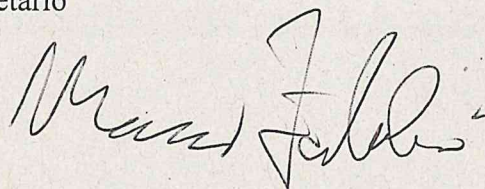
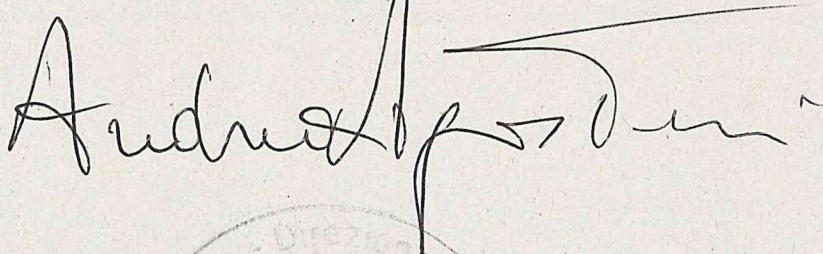
per un totale di 20 soci in videocollegamento su 27 complessivi.

Dopo l'illustrazione fatta dal Vice Presidente sulle modifiche occorrenti allo Statuto, precedentemente depositato in Agenzia delle Entrate ma in attesa di essere validato dagli Uffici regionali predetti, si è passati alla votazione, che ha visto l'unanimità dei presenti esprimersi a favore.

L'Assemblea si conclude quindi alle ore 22,10.

Il Presidente

Il Segretario



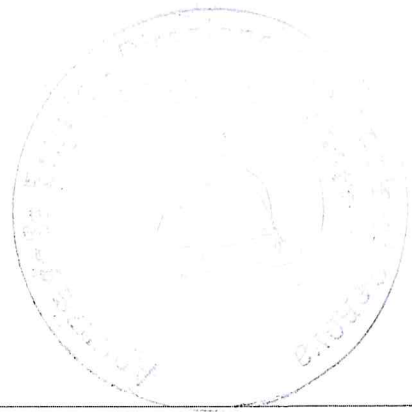
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

28/07/2023

127 ricevute 3

esecute

L'UFFICIO
Maria Grazia



STATUTO O.D.V.

Il presente statuto sostituisce, secondo quanto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 27.07.2023 lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1, il 08.06.2023 al n° 958 Serie 3.

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), Organizzazione di Volontariato denominata "Circolo Nuova Ecologia - Genova ODV".

Art. 2 - Sede

L'Associazione, ha sede legale in Genova. L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Principi, Autonomia e assenza scopo di lucro

L'Associazione ha come principio ispiratore l'emancipazione delle comunità attraverso la promozione della partecipazione nella cura e valorizzazione del territorio, supportandole nelle loro richieste di informazione, confronto con le Istituzioni e diritto all'autodeterminazione. Essa informa le proprie modalità d'azione all'inclusione e al dialogo, bandendo ogni forma di discriminazione per una società libera, solidale e aderente alla cultura della pace. In questo senso il proprio ambito operativo è quello del "fare comunità" con un tipo di "ambientalismo sociale".

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'associazione viene costituita al fine di svolgere:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche



dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- h) protezione civile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5 – Modalità per raggiungimento finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, degli animali e della salute, e mettendo a disposizione ogni altro strumento utile a valorizzare le esperienze di cura e presa in carico del territorio da parte di gruppi di cittadinanza attiva al fine di un loro mutuo riconoscimento per l'adozione di modalità collaborative a forma di rete;
- b) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- c) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il

- rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- d) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- e) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- f) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;
- g) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o bibite;
- h) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;
- i) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- j) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.
- k) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un



ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D.lgs 117/2017.

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto.

L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 7 – Soci

L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro il termine di 60 giorni specificandone i motivi ed annotato nel libro soci.

L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

Art.8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) il diritto di recedere dall'Associazione.
- d) I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio

Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di tre soci.

Trascorsi 61 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;

I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

- d) per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei **soci**.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale.

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:



- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo (eventuale, vedere art. 16);
- f) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico) (eventuale, vedere art. 17).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art.10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione o eventualmente la modalità on-line, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

XX

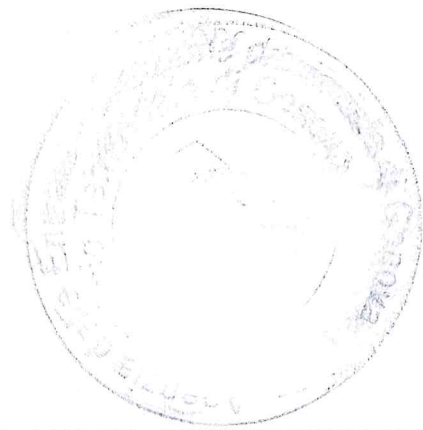
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.



Art.11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea fra i propri associati; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;



Art. 14 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 16 – Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 3 esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017 nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17 - Organo di Revisione Legale dei conti

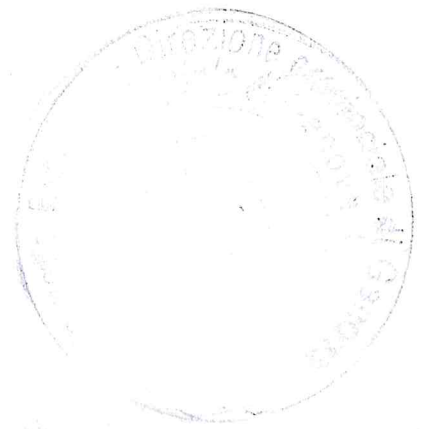
L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo qualora tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo siano anche iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 18 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 19 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e, salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Genova, 27 luglio 2023

AGENZIA DELL'ENTATE
UFFICIO DI GENOVA 1

28/07/2023

1217 slat 3

Accepted

LC-2000

10/10/10



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E
SERVIZI SOCIALI

Fasc.

Allegati: -

SETTORE
POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE,
IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. MASSIMO ZULLO

Oggetto: trasmissione di atti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (art. 20 d.m. 106/2020) **comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990. (pratica 902854)**

Sig. Presidente dell'Ente
CIRCOLO NUOVA ECOLOGIA
APS LEGAMBIENTE GENOVA
PEC: circolonuovaecologia@ultracert.it

Con riferimento alla domanda di iscrizione in oggetto e alla lettera di questo Ufficio regionale del RUNTS PG/775973 del 16 giugno 2023, contenente la comunicazione di avvio del procedimento e di sospensione dei termini per trenta giorni, al fine di apportare le modifiche allo statuto e di fornire i chiarimenti richiesti, si comunica che lo statuto trasmesso non è redatto ai sensi di legge. In particolare:

art. 5: sulla previsione di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, è presente la possibilità di rivolgersi anche ai propri associati, tipica, invece, delle associazioni di promozione sociale;

art. 11: trattandosi di organizzazione di volontariato, non è espressamente previsto che tutti gli amministratori siano scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; in tal senso, la circolare ministeriale 20/2018 ribadisce la "portata cogente" dell'art. 34 del decreto legislativo 117/2017;

art. 11: per refuso di stampa, è previsto che la durata in carica dell'organo amministrativo sia di 43 anni;

art.16: ai sensi dell'art. 30, c. 6 del decreto legislativo 117/2017, il presupposto in base al quale l'organo di controllo possa esercitare la revisione legale dei conti è il superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1 dello stesso decreto legislativo 117/2017;

art. 17: ai sensi del richiamato art. 30, c. 6 del decreto legislativo 117/2017, nel caso in cui l'organo di controllo eserciti la revisione legale dei conti, tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;

art. 19: alla data dell'approvazione dello statuto (20 aprile 2023), il RUNTS era già istituito e operativo, quindi l'inserimento della clausola di salvaguardia alternativa sulla devoluzione non sarebbe corretta.

Alla luce della situazione descritta, lo scrivente Ufficio esprime parere negativo sulla domanda in oggetto.

La presente comunicazione è trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche, sui motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, il Vostro Ente può trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

La presente comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento in oggetto, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle predette osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del citato termine di dieci giorni.

Scaduti infruttuosamente i predetti termini, sarà predisposto il formale diniego sulla domanda di iscrizione in oggetto.

Per ogni informazione su quanto in argomento, è possibile prendere contatto con lo scrivente Ufficio al numero di telefono 010. 548.5080, oppure via e-mail, all'indirizzo davide.delbono@regione.liguria.it oppure via PEC, all'indirizzo sociale@cert.regione.liguria.it.

Distinti saluti.

Il Funzionario
responsabile del procedimento
(Massimo Zullo)



Firmato
digitalmente da:
MASSIMO ZULLO
Regione Liguria
Firmato il: 12-07-
2023 18:32:28
Certificato valido
dal 19-06-2023
al 19-06-2026